Sent. n. 106/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Consigliere Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **26268** del Registro di Segreteria, promosso da B. A. ed altri, meglio in atti generalizzati, rappresentati e difesi dall'Avvocato Antonio Nicolini, presso il cui studio sito in Cagliari, Via Cugia, nr. 5, hanno eletto domicilio, avverso l'INPS ed il Ministero della Difesa;

Uditi, nella pubblica Udienza del 17.06.2025, il relatore Consigliere Tommaso Parisi, l'Avvocato Antonio Nicolini e l'Avvocato Alessandro Doa per l'INPS, non rappresentato il Ministero della Difesa;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle Leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr. 1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

I ricorrenti, già appartenenti ai ruoli del personale civile del Ministero della Difesa ed attualmente in quiescenza, lamentano con il presente gravame collettivo la mancata riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento per effetto della maggiorazione della voce retribuzione individuale di anzianità (di seguito R.I.A.) nel montante contributivo, in conseguenza del raggiungimento dell'anzianità di servizio successivamente alla data del 31.12.1990 disposta dal D.P.R. nr. 44 del 1990, così come interpretato dalla Sentenza della Corte Costituzionale nr. 4 del 2024.

Dagli atti risulta che gli interessati, tutti in servizio nel periodo di vigenza del menzionato D.P.R. nr. 44 del 1990, sono stati collocati in quiescenza nell'arco temporale compreso dal 2007 al 2024, con diritto alla corresponsione del relativo trattamento pensionistico, come risulta dalla documentazione versata nel fascicolo processuale.

La domanda formulata in via amministrativa in data 25.05.2024 è rimasta senza esito da parte del Ministero della Difesa, mentre l'Istituto previdenziale rappresentava la competenza dell'ex datore di lavoro che deve certificare e trasmettere le nuove voci retributive ed il ricalcolo dell'anzianità per effetto della citata decisione della Corte Costituzionale.

Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa dei ricorrenti ha dedotto che in virtù della suddetta pronuncia della Consulta, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 51, comma 3, della Legge nr. 388 del 2000, il quale aveva interpretato l'articolo 7, comma 1, del D.L. nr. 384 del 1992, convertito dalla Legge nr. 438 del 1992, nel senso che quest'ultima

disposizione non modificava la data del 31.12.1990 già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della R.I.A., i propri assistiti, già appartenenti ai ruoli civili del Ministero della Difesa e, come tali, rientranti nel raggio d'azione della disciplina contemplata dal prefato D.P.R. nr. 44 del 1990, in particolare l'articolo 9, commi 4 e 5, hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza per effetto della maggiorazione dell'emolumento R.I.A. connesso alla declaratoria di illegittimità in rassegna, essendo in possesso dei requisiti sostanziali per conseguire i predetti benefici economici: in particolare, parti attrici hanno maturato nel periodo intercorrente dall'01.01.1991 al 31.12.1993 almeno cinque anni di anzianità (assunzione avvenuta nel lasso temporale dall'01.01.1986 al 31.12.1988); dieci anni di anzianità (assunzione avvenuta nel lasso temporale dall'01.01.1981 al 31.12.1983); venti anni di anzianità (assunzione avvenuta nel lasso temporale dall'01.01.1971 al 31.12.1973); il legale ha chiesto, pertanto, l'applicazione della descritta rivalutazione pensionistica, oltre accessori nelle more maturati.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con articolata comparsa versata in atti il 13.05.2025, nella quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato replicando puntualmente alle tesi avversarie e sottolineando, in dettaglio, che il diritto retributivo azionato dai ricorrenti non può essere attribuito in quanto ormai prescritto.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 05.06.2025, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che la competenza circa la determinazione del trattamento retributivo degli interessati è devoluta unicamente al Ministero della Difesa.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.

In ordine alla questione controversa sottoposta alla cognizione di questo Giudice, preme osservare, in via preliminare, che a mente dell'articolo 43 del D.P.R. nr. 1092 del 1973 la base pensionabile dei dipendenti civili, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, costituita "dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18%"; ne discende, quale immediato corollario, che qualsiasi emolumento retributivo, affinché possa transitare nella base pensionabile utile per la liquidazione dell'assegno pensionistico, deve essere necessariamente e totalmente percepito dal dipendente, ossia deve essere riconosciuto e costituire parte integrante della retribuzione in godimento all'atto del collocamento in quiescenza, anche evidentemente per effetto di un eventuale accertamento giudiziale postumo del relativo diritto.

Nel caso degli odierni ricorrenti, al contrario, se è vero che il diritto al trattamento pensionistico è certamente imprescrittibile, principio enfatizzato dalla difesa nel libello introduttivo e ribadito nel corso del dibattimento, è altrettanto vero che, allo stato, non risulta dagli atti versati nel fascicolo processuale che l'emolumento a titolo di maggiorazione R.I.A. per il periodo successivo al 31.12.1990 sia stato riconosciuto agli interessati, a seguito della suddetta Sentenza della Consulta nel 2024, dall'Amministrazione di appartenenza, quale elemento integrativo del trattamento retributivo effettivamente spettante in costanza di attività lavorativa, ovvero sia stato accertato dal Giudice competente, a seguito di gravame, il diritto vantato dai medesimi alla corresponsione del descritto beneficio economico; del resto,

merita rilevare che, da un lato, il Ministero della Difesa resistente, nella comparsa di risposta, ha sottolineato che nessuna maggiorazione può essere riconosciuta a titolo di R.I.A. alle odierne parti attrici, per intervenuta prescrizione del diritto all'aumento di carattere retributivo in rassegna, affermazione certamente convincente e condivisibile alla luce delle specifiche motivazioni dedotte dal prefato Dicastero nella memoria di costituzione, alle quali si formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerle nuovamente nel presente provvedimento (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015), dall'altro, non risulta dagli atti di causa che siano intervenuti specifici provvedimenti giudiziali i quali dispongano in tal senso.

In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, la maggiorazione a titolo di R.I.A. in precedenza richiamata deve essere previamente riconosciuta ai ricorrenti dapprima sotto il profilo retributivo, e soltanto dopo siffatto ineludibile accertamento, che rappresenta il necessario presupposto per il successivo adeguamento pensionistico, l'emolumento potrebbe quindi transitare nella base pensionabile per dar luogo al ricalcolo dell'assegno di quiescenza, non potendosi certo teorizzare la possibilità di chiedere direttamente e surrettiziamente la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento al fine di considerare nella base pensionabile il prefato aumento, alla quale tuttavia lo stesso è alieno, facendo leva esclusivamente sul menzionato canone dell'imprescrittibilità del diritto pensionistico, in assenza tuttavia di un provvedimento formale, dell'Amministrazione di appartenenza, o di una pronuncia definitiva del Giudice del Lavoro, che abbia già in precedenza cristallizzato ed accertato in via definitiva sul versante retributivo il diritto alla corresponsione dell'emolumento in parola, sul rilievo che in caso

contrario verrebbe eluso il canone pregiudiziale ed intangibile del riconoscimento stipendiale quale presupposto inderogabile per il successivo computo pensionistico, a tenore della prefata disposizione normativa di cui al D.P.R. nr. 1092 del 1973, anche tenendo conto della circostanza che comunque il credito retributivo in rassegna risulta ormai prescritto.

Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, i ricorrenti devono essere condannati, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore del Ministero della Difesa nella misura complessiva di Euro 2.000,00 (duemila//00).

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

RESPINGE

Il ricorso proposto da B. A. ed altri in quanto infondato e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese a favore del Ministero della Difesa nella misura complessiva di Euro 2.000,00 (duemila//00).

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 17.06.2025.

Il Giudice Unico

(f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi)

Depositata in Segreteria il 19/06/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus)